

REGOLAMENTO (CE) N. 2668/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1994

che autorizza l'organismo d'intervento italiano a vendere mediante gara 148 000 t di frumento duro da esportare in Algeria sotto forma di semole di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che i prezzi del frumento duro sul mercato interno della Comunità e sul mercato mondiale si situano ad un livello molto elevato; che l'industria comunitaria produttrice di semola di frumento duro deve continuare a produrre per l'esportazione, in modo da conservare le correnti di scambio tradizionali verso l'Algeria; che è pertanto opportuno permettere alle industrie produttrici di semola destinata all'esportazione di approvvigionarsi, nel periodo dal 1° novembre 1994 al 31 gennaio 1995, facendo ricorso alle scorte d'intervento a condizioni di prezzo concorrenziali;

considerando che la situazione sopra descritta rende necessaria l'attuazione urgente della presente misura;

considerando che occorre stabilire un tasso di conversione per definire il quantitativo di semole di frumento duro da esportare a partire dal frumento duro utilizzato;

considerando che per la specificità dell'operazione bisogna rendere più flessibili i meccanismi e gli obblighi di rivendita delle scorte d'intervento ed escludere qualunque restituzione o maggiorazione mensile; che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e i relativi controlli; che a tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi perseguiti, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori; che occorre pertanto derogare ad alcune norme, segnatamente a quelle del regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento dell'operazione, è opportuno subordinare lo svincolo delle cauzioni previste alla presentazione della prova di arrivo a

destinazione, onde evitare eventuali perturbazioni del mercato;

considerando che, nel caso in cui il ritiro del frumento duro sia ritardato di oltre cinque giorni o lo svincolo di una delle cauzioni richieste sia rinviato per motivi imputabili all'organismo d'intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che gli Stati membri prevedono tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti per assicurare il corretto svolgimento dell'azione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano è autorizzato a indire una gara per la vendita sul mercato comunitario di 148 000 t di frumento duro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

2. È disposta l'esportazione in Algeria di un quantitativo massimo di 100 000 t di semole di frumento duro atte al consumo umano, corrispondente al quantitativo di frumento duro aggiudicato diviso per il coefficiente indicato all'articolo 6. L'organismo competente italiano controlla che il quantitativo di 100 000 t di semola non sia superato.

3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 148 000 t di frumento duro sono precisate nell'allegato I.

4. L'organismo d'intervento italiano pubblica un bando di gara in cui, per ciascuna partita o eventualmente per ciascuna frazione di partita, sono indicate:

— la localizzazione,

— e almeno le seguenti caratteristiche qualitative:

— percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente,

— peso specifico,

— tenore di umidità,

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(4) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.